



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/2293 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera portoghese** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2296 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014 recante pubblicazione, per il 2015, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽¹⁾** 9
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2297 della Commissione, del 9 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 11

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/2298 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 novembre 2015, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015)** 13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015, che modifica la decisione 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali [notificata con il numero C(2015) 7869] ⁽¹⁾** 15
- ★ **Decisione (UE) 2015/2300 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale [notificata con il numero C(2015) 8576]** 35
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2015) 8556] ⁽¹⁾** 38

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2293 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	66/TQ104
Stato membro	Portogallo
Stock	COD/N3M.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	NAFO 3M
Data di chiusura	21.11.2015

REGOLAMENTO (UE) 2015/2294 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi per mangimi vengano suddivisi in categorie, all'interno delle quali vengano poi ulteriormente ripartiti in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà.
- (2) A seguito dei progressi tecnologici e scientifici, alcuni additivi per mangimi possono migliorare le condizioni d'igiene di un mangime, in particolare riducendo una determinata contaminazione microbiologica e contenendo così gli eventuali effetti avversi dei microrganismi sulla salute degli animali.
- (3) Oltre all'attuazione delle prescrizioni e di buone pratiche igieniche nella filiera dei mangimi, gli operatori possono aver bisogno, in determinati casi, di utilizzare potenziatori delle condizioni d'igiene al fine di migliorare la qualità dei mangimi per l'alimentazione animale fornendo garanzie supplementari per la protezione della sanità pubblica e della salute degli animali. Poiché tali additivi per mangimi non possono essere assegnati a nessuno dei gruppi funzionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 è necessario aggiungere un nuovo gruppo funzionale alla categoria «additivi tecnologici».
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è aggiunta la seguente lettera n):

- «n) potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un mangime riducendo una determinata contaminazione microbiologica.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2295 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2015****recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione riguardante i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali. Esso prescrive agli Stati membri di mantenere aggiornati gli elenchi di stabilimenti riconosciuti che sono stati messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
- (2) Conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione deve istituire un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link al proprio sito web nazionale contenente gli elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. La consultazione dei suddetti elenchi per finalità quali la realizzazione di una valutazione d'impatto e di collegamenti con altri strumenti informatici della Commissione si è rivelata molto complessa e dispendiosa in termini di tempo.
- (3) Per semplificare la consultazione degli elenchi di stabilimenti degli Stati membri e fornire la possibilità di includervi tempestivamente stabilimenti riconosciuti dell'Unione, risulta opportuno consentire l'utilizzo di Traces.
- (4) Le prescrizioni di cui al presente regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare sia per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l'applicazione differita del presente regolamento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenchi di stabilimenti riconosciuti

CAPITOLO I

ACCESSO AGLI ELENCHI DI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Per aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico elenchi aggiornati di stabilimenti alimentari, la Commissione istituisce un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link al proprio sito web nazionale o informazioni qualora tali elenchi siano pubblicati mediante il sistema Traces.

CAPITOLO II

FORMATO DEI SITI WEB NAZIONALI**A. Indice**

1. Ogni Stato membro fornisce alla Commissione un indirizzo di collegamento con un unico sito web nazionale contenente l'indice degli elenchi degli stabilimenti alimentari riconosciuti per i prodotti d'origine animale, come definiti all'allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. L'indice di cui al punto 1 è costituito da un foglio ed è compilato in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

B. Diagramma operativo

1. Il sito web contenente l'indice è sviluppato dall'autorità competente o, se del caso, da una delle autorità competenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. L'indice comprende link verso:
 - a) altre pagine dello stesso sito web;
 - b) quando determinati elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti non sono mantenuti dall'autorità competente di cui al punto 1, siti web gestiti da altre autorità, unità od enti competenti.

C. Elenchi mediante il sistema Traces

In deroga alle parti A e B, gli Stati membri possono fornire gli elenchi mediante il sistema Traces.

CAPITOLO III

LAYOUT E CODICI PER GLI ELENCHI DI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Sono stabiliti layout, compresi informazioni e codici pertinenti, tali da garantire un'ampia accessibilità delle informazioni concernenti gli stabilimenti alimentari riconosciuti e da migliorare la leggibilità degli elenchi.

CAPITOLO IV

SPECIFICHE TECNICHE

Le prestazioni e le attività di cui ai capi II e III sono realizzate conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2296 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014 recante pubblicazione, per il 2015, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,Visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 è stata pubblicata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014 della Commissione ⁽³⁾. La data finale di applicazione di tale regolamento di esecuzione è stata fissata al 31 dicembre 2015.
- (2) Al fine di applicare le procedure doganali elettroniche all'esportazione, è necessario inserire i codici di prodotto e la designazione della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione nella TARIC con opportuno anticipo prima di applicare le restituzioni all'esportazione. È necessario prorogare la validità della pubblicazione di una versione consolidata della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione nel caso in cui tali restituzioni dovessero essere introdotte sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 successivamente a tale data.
- (3) La nomenclatura delle restituzioni all'esportazione è utilizzata anche per l'applicazione nazionale di misure speciali di sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche (POSEI). Al fine di migliorare l'applicazione uniforme di tali misure, la validità della pubblicazione della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione dovrebbe essere prorogata.
- (4) Le modifiche apportate alla nomenclatura combinata (NC) per il 2016 non necessitano di un adeguamento tecnico della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per il 2016.
- (5) Il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014 dovrebbe pertanto essere esteso per un altro anno, ossia fino al 31 dicembre 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante pubblicazione, per il 2015, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU L 368 del 23.12.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2297 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	84,6
	TR	83,5
	ZZ	84,1
0707 00 05	MA	94,1
	TR	152,3
	ZZ	123,2
0709 93 10	MA	65,2
	TR	151,9
	ZZ	108,6
0805 10 20	MA	68,7
	TR	57,2
	ZA	58,4
	ZW	32,0
	ZZ	54,1
0805 20 10	MA	72,2
	ZZ	72,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	85,1
	ZA	96,8
	ZZ	91,0
0805 50 10	TR	88,5
	ZZ	88,5
0808 10 80	AU	155,4
	CL	81,7
	NZ	213,1
	US	82,6
	ZA	143,1
	ZZ	135,2
0808 30 90	CN	58,1
	TR	132,0
	ZZ	95,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/2298 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 26 novembre 2015

relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE.
- (2) Il 16 giugno 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/955 ⁽²⁾, relativa alla nomina del generale di brigata Franz Xaver PFRENGLE quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (3) Il 30 settembre 2015 la Germania ha raccomandato la nomina del generale di brigata Werner ALBL quale nuovo comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali in sostituzione del generale di brigata Franz Xaver PFRENGLE.
- (4) Il comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/955.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Werner ALBL è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) a decorrere dal 18 dicembre 2015.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2015/955 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/955 del Comitato politico e di sicurezza, del 16 giugno 2015, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione EUTM MALI/3/2014 (EUTM MALI/2/2015) (GU L 156 del 20.6.2015, pag. 20).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2299 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2015****che modifica la decisione 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali***[notificata con il numero C(2015) 7869]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/965/CE ⁽²⁾ con un elenco dei parametri da applicare per classificare le norme nazionali nel documento di riferimento di cui all'articolo 27 della direttiva 2008/57/CE.
- (2) In base a una raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia), la revisione dell'elenco dei parametri è necessaria per renderlo coerente con le specifiche tecniche di interoperabilità riviste («STI») per il materiale rotabile, i carri merci, le locomotive e il materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, il rumore, l'infrastruttura, l'energia, il controllo-comando e segnalamento, l'esercizio e la gestione del traffico, le applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci e passeggeri, la sicurezza nelle gallerie ferroviarie e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta.
- (3) Per permettere, per ogni parametro specifico, il confronto e il riferimento incrociato fra i requisiti contenuti nelle STI riviste e quelli contenuti nelle norme nazionali, l'elenco dei parametri da controllare ai fini della messa in servizio di veicoli non conformi alle STI deve, da un lato, conservare la compatibilità con gli accordi esistenti fondati su norme nazionali nonché sviluppare tali accordi e, dall'altro lato, tenere conto delle STI riviste. È pertanto necessario aggiornare l'elenco dei parametri. Ulteriori spiegazioni dovrebbero essere aggiunte per garantire l'interpretazione e l'applicazione armonizzate dell'elenco. L'elenco dettagliato dei parametri, elaborato sulla base della raccomandazione dell'Agenzia (ERA-REC-118-2014/REC) dell'11 novembre 2014, dovrebbe essere adottato come base per il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/965/CE.
- (5) Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare di conseguenza il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, descritto nella decisione 2011/155/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2009/965/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 191 del 18.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GUL 341 del 22.12.2009, pag. 1).⁽³⁾ Decisione 2011/155/UE della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GUL 63 del 10.3.2011, pag. 22).

Articolo 2

Gli Stati membri e l'Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei parametri da applicare per classificare le norme nazionali nel documento di riferimento di cui all'articolo 27 della direttiva 2008/57/CE

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
1	Documentazione	
1.1	Documentazione generale	Documentazione generale, descrizione tecnica del veicolo, progetto e uso previsto per il tipo di traffico (treno a lunga percorrenza, veicoli suburbani, servizi pendolari ecc.), inclusa velocità massima prevista e di progetto, compresi piani generali, diagrammi e dati necessari per i registri, per esempio lunghezza del veicolo, disposizione degli assi, distanza fra gli assi, massa per unità ecc.
1.2	Istruzioni e requisiti di manutenzione	
1.2.1	Istruzioni di manutenzione	Manuali e specifiche di manutenzione, comprendenti i requisiti necessari per mantenere il livello di sicurezza di progetto del veicolo. Qualifiche professionali adeguate, cioè competenze necessarie per la manutenzione dell'attrezzatura.
1.2.2	Fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione	Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione spiega come sono definite e progettate le attività di manutenzione per garantire che le caratteristiche del materiale rotabile saranno mantenute entro limiti di impiego ammissibili per l'intera durata di vita del materiale rotabile.
1.3	Istruzioni e documentazione per l'esercizio	
1.3.1	Istruzioni per l'esercizio del veicolo in condizioni normali e degradate	
1.4	Requisito nazionale per le prove	Tale parametro riguarda le norme (se esistenti) relative alle prove.
2	Struttura e parti meccaniche	
2.1	Struttura del veicolo	
2.1.1	Resistenza e integrità	Requisiti di resistenza meccanica della cassa, del telaio, degli organi della sospensione, del cacciaostacoli e dello spazzaneve. Sarà definita separatamente la resistenza meccanica dei singoli elementi del presente elenco, quali carrello/organi di rotolamento, boccole, sospensioni, asse, ruote, cuscinetti e pantografi.
2.1.2	Capacità di carico	
2.1.2.1	Condizioni di carico e massa pesata	Le condizioni di carico e la massa pesata sono principalmente una questione di esercizio (con riferimento alla classe della linea ferroviaria). Il parametro fa riferimento alla definizione del sistema delle masse, per garantire che sia applicata la stessa interpretazione nei calcoli della massa e del carico. La capacità di carico è un concetto legato all'esercizio, tuttavia la condizione di massimo carico deve essere coerente con il progetto del veicolo (resistenza della struttura).

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
2.1.2.2	Carico per asse e carico per ruota	Il carico per asse e il carico per ruota sono principalmente questioni di esercizio (con riferimento alla classe della linea ferroviaria). Il parametro fa riferimento alla definizione del sistema delle masse, per garantire che sia applicata la stessa interpretazione nei calcoli della massa e del carico (per esempio, carico minimo e massimo per asse). Per la resistenza strutturale di assi e ruote cfr. parametro 3.3.
2.1.3	Tecnologia di assemblaggio	Requisiti relativi ai giunti e alle tecnologie di assemblaggio (saldatura, incollaggio, avvitamento, bullonatura...).
2.1.4	Rialzo e sollevamento	Requisiti speciali relativi alla progettazione dei veicoli riguardanti rialzo, sollevamento e riposizionamento su rotaie, capacità della cassa di resistere a deformazioni permanenti, nonché geometria e collocamento dei punti di sollevamento. Non sono incluse le istruzioni per il sollevamento e il riposizionamento su rotaie; a tal fine cfr. capitolo 1.
2.1.5	Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa	Ad esempio, per gli elementi da saldare, anche per i dispositivi fissi all'interno delle aree passeggeri.
2.1.6	Connessioni usate fra parti diverse del veicolo	Per esempio, il sistema di connessione/sospensione/smorzamento tra, ad esempio, cassa del veicolo e carrello oppure tra boccola e telaio del carrello.
2.2	Accoppiatori/sistemi di accoppiamento	
2.2.1	Accoppiamento automatico	Requisiti e tipi accettati di sistemi di accoppiamento automatico. Tiene conto dell'accoppiamento elettrico, meccanico e pneumatico.
2.2.2	Caratteristiche dell'accoppiamento di soccorso	Requisiti relativi ad adattatori di accoppiamento che rendono compatibili sistemi diversi di accoppiamento; in condizioni normali e degradate (per esempio, accoppiatore di soccorso).
2.2.3	Accoppiamento a vite convenzionale e altri sistemi di accoppiamento non automatici	Requisiti relativi a sistemi di accoppiamento a vite convenzionali, nonché ad altri sistemi di accoppiamento non automatici (per esempio gli accoppiatori interni semipermanenti), loro componenti e loro interazione. Inclusi: organi di trazione, gancio di trazione e sospensione degli organi di trazione. Esclusi: respingenti e sistemi di repulsione (cfr. il parametro 2.2.4 "organi di repulsione"), nonché i collegamenti di aria, freno, energia e linea di comando e controllo.
2.2.4	Organi di repulsione	Requisiti per i respingenti e sistemi di repulsione connessi all'accoppiamento dei veicoli, compresa la marcatura dei respingenti.
2.2.5	Passerelle	Requisiti concernenti le passerelle che consentono alle persone (personale o passeggeri) di transitare tra veicoli accoppiati.
2.3	Sicurezza passiva	Requisiti in materia di sicurezza passiva del veicolo in caso di collisione contro ostacoli (per esempio resistenza alle collisioni ecc.). Compresi, per esempio, cacciaostacoli, limitazione della decelerazione, spazio di sopravvivenza e integrità strutturale delle aree occupate, riduzione del rischio di deragliamento e di accavallamento dei respingenti, contenimento delle conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari e allestimenti interni per la sicurezza passiva. Riferimento a scenari di collisione, spazi di sopravvivenza e integrità strutturale delle aree occupate, riduzione del rischio di deragliamento e di accavallamento, contenimento delle conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari.

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
		Requisiti in materia di cacciapietre per la protezione delle ruote da oggetti estranei e da ostacoli sulle rotaie. Si riferisce a: altezza dell'estremità inferiore del cacciapietre sopra il piano della rotaia, forza longitudinale minima senza deformazioni permanenti. Non riguarda lo spazzaneve.
3	Interazione ruota-rotaia e sagoma	
3.1	Sagoma del veicolo	Si riferisce a tutti i requisiti connessi alla sagoma/al profilo del veicolo. Serve ad indicare le sagome cinematiche accettate, sagoma del pantografo compresa.
3.2	Dinamica del veicolo	
3.2.1	Sicurezza e dinamica di marcia	Requisiti relativi al comportamento e alla sicurezza di marcia del veicolo. Sono compresi: la tolleranza del veicolo alla distorsione del binario, circolazione su binario in curva o su sghembi di binario, circolazione sicura su deviatori e dispositivi d'armamento ecc.
3.2.2	Conicità equivalente	Requisiti concernenti i valori di conicità equivalente da rispettare.
3.2.3	Profilo della ruota e limiti	Requisiti per i profili delle ruote con riferimento ai sistemi di binari interessati; serve ad indicare i profili della ruota accettati (per esempio S1002 è ampiamente accettato).
3.2.4	Parametri di compatibilità delle sollecitazioni esercitate sul binario	Per esempio forza dinamica delle ruote, forze delle ruote esercitate da una sala montata sul binario (forza quasi statica, forza massima totale laterale dinamica, forza di guida quasi statica), inclusa l'accelerazione verticale.
3.2.5	Raggio minimo di curvatura orizzontale, raggio di curvatura concavo verticale, raggio di curvatura convesso	La capacità meccanica di un veicolo di passare attraverso una curva orizzontale di un determinato raggio. Si deve indicare il valore minimo del raggio di curvatura convesso verticale (sella di lancio) e di curvatura concava del binario che il veicolo può affrontare; condizioni (per esempio veicolo accoppiato/non accoppiato).
3.3	Carrelli/organi di rotolamento	
3.3.1	Carrelli	Requisiti relativi al progetto del telaio dei carrelli e alla resistenza, nonché al progetto complessivo del carrello.
3.3.2	Sala montata (completa)	Requisiti relativi all'assemblaggio dei componenti (asse, ruote, cuscinetti, boccole, componenti di trazione...), tolleranze, impedenza della sala montata. Esclusi: requisiti relativi alla resistenza e al calcolo della resistenza dell'asse, delle ruote, dei cuscinetti, dei componenti di trazione, e alla ispezionabilità per controlli non distruttivi.
3.3.3	Ruota	Requisiti relativi alla ruota (per esempio, resistenza, calcolo della resistenza, materiale, metodo di fabbricazione, stato di tensione meccanica interna, ruvidità della superficie, protezione della superficie/verniciatura, marcatura, ispezionabilità per controlli non distruttivi). Nel caso di ruote gommate: requisiti relativi ai cerchioni delle ruote, all'assemblaggio e al fissaggio sul centro ruota e alla marcatura. Per il profilo della ruota e i limiti cfr. 3.2.3

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
3.3.4	Sistemi che influenzano l'interazione ruota/rotaia	Requisiti per tutti i sistemi montati sui veicoli che possono avere un'influenza sull'interazione ruota/rotaia, come la lubrificazione del bordino della ruota, le interazioni ruota/rotaia che causano oscillazioni/usura, requisiti derivanti da trazione, frenatura, fatta eccezione per il sistema di sabbatura. La compatibilità con le attrezzature CCS a terra per quanto riguarda la CEM (compatibilità elettromagnetica) è contemplata dal parametro 8.4.2 e per quanto riguarda gli altri requisiti di compatibilità dal parametro 12.2.4.
3.3.5	Sistema di sabbatura	
3.3.6	Cuscinetti sulla sala montata	Requisiti relativi ai cuscinetti della sala montata (per esempio, resistenza, calcolo della resistenza, materiale, metodo di fabbricazione).
3.3.7	Asse	Requisiti relativi all'asse (per esempio resistenza, calcolo della resistenza, materiale, ruvidità della superficie, protezione della superficie/verniciatura, marcatura, ispezionabilità per controlli non distruttivi).
3.3.8	Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti	Parametro riguardante le boccole e i rilevatori di boccole calde ("HABD" — <i>Hot Axle Box Detection</i>) (HABD di bordo e interfacce con sistemi di rilevamento di terra).
3.4	Limite dell'accelerazione massima longitudinale positiva e negativa	Limite dell'accelerazione dovuta alle massime forze longitudinali ammissibili sul binario.
4	Frenatura	
4.1	Requisiti funzionali della frenatura a livello del treno	Si riferisce alla disponibilità delle funzionalità di base del freno (generalmente frenatura di servizio, frenatura di emergenza, frenatura di stazionamento) e alle caratteristiche del sistema frenante principale (generalmente automaticità, continuità, inesauribilità).
4.2	Requisiti di sicurezza della frenatura a livello del treno	
4.2.1	Affidabilità della funzionalità del sistema di frenatura principale	Requisito relativo alla risposta in sicurezza del sistema di frenatura nel fornire la forza di frenatura prevista dopo l'attivazione di un comando di frenatura d'emergenza.
4.2.2	Affidabilità dell'interblocco trazione/frenatura	Requisito relativo all'inibizione in modo sicuro dello sforzo di trazione dopo l'attivazione di un comando di frenatura d'emergenza.
4.2.3	Affidabilità della distanza di arresto	Requisito relativo alla conformità alla distanza di arresto calcolata dopo l'attivazione di un comando di frenatura d'emergenza.
4.2.4	Affidabilità del freno di stazionamento	Requisito relativo alla risposta in sicurezza del sistema di frenatura di stazionamento nel mantenere fermo il veicolo nelle condizioni calcolate dopo l'attivazione di un comando di frenatura di stazionamento.
4.3	Sistema di frenatura — Architettura riconosciuta e norme associate	Riferimento a soluzioni esistenti, per esempio sistema di frenatura UIC ("Union Internationale des Chemins de Fer").

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
4.4	Comando dei freni	
4.4.1	Comando del freno di emergenza	Requisiti relativi al comando del freno di emergenza, per esempio, disponibilità di dispositivi di comando del freno di emergenza indipendenti, specificità dell'aspetto dei dispositivi di comando del freno di emergenza, capacità dei dispositivi di comando del freno di emergenza di inibire azioni contrarie al comando impartito, capacità di attivazione del freno di emergenza da parte del sistema di controllo-comando e segnalamento di bordo, specificità del freno di emergenza dopo l'attivazione.
4.4.2	Comando del freno di servizio	Requisiti relativi al comando del freno di servizio, per esempio specifiche relative alla moderabilità della forza di frenatura mediante il comando del freno di servizio, requisito di disponibilità di un solo comando del freno di servizio e possibilità di isolare la funzione di frenatura di servizio dell'altro comando/degli altri comandi del freno di servizio, interruzione automatica dell'intero sforzo di trazione mediante il comando del freno di servizio.
4.4.3	Comando del freno diretto	Requisiti relativi al comando del freno diretto.
4.4.4	Comando del freno dinamico	Requisiti relativi al comando del freno dinamico, per esempio possibilità di uso indipendente e/o combinato del freno dinamico da/con altri sistemi di frenatura, possibilità di inibire l'applicazione del freno a recupero.
4.4.5	Comando del freno di stazionamento	Requisiti relativi al comando del freno di stazionamento, per esempio, in quali condizioni il comando del freno di stazionamento deve essere in grado di applicare e/o rilasciare il freno di stazionamento.
4.5	Prestazioni del freno	
4.5.1	Prestazioni del freno di emergenza	Requisiti relativi alle prestazioni del freno di emergenza, per esempio tempo di risposta, decelerazione, distanza di arresto, modalità da considerare (condizioni normali/degradate). Escluso: sfruttamento dell'aderenza ruota-rotaia (cfr. 4.6.1).
4.5.2	Prestazioni del freno di servizio	Requisiti relativi alle prestazioni del freno di servizio, per esempio livello e limite delle prestazioni massime del freno di servizio.
4.5.3	Calcoli relativi alla capacità termica	Requisiti concernenti i calcoli relativi alla capacità termica, sia sulle ruote che sui componenti del freno, per esempio scenari e condizioni di carico da applicare, sequenza di azionamenti del freno da considerare, pendenze massime della linea, lunghezza e velocità di esercizio associate.
4.5.4	Prestazioni del freno di stazionamento	Requisiti relativi alle prestazioni del freno di stazionamento, per esempio condizioni di carico, massima pendenza ammissibile del binario.
4.5.5	Calcolo delle prestazioni del freno	Requisiti relativi al calcolo delle prestazioni del freno, per esempio diametri delle ruote, condizioni di carico, coefficienti di attrito, modalità di controllo applicabili.
4.6	Gestione dell'aderenza di frenatura	
4.6.1	Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia	Requisiti relativi alla limitazione del profilo di aderenza ruota-rotaia, per esempio i coefficienti di attrito da prendere a riferimento in fase di progetto per limitare lo sfruttamento dell'aderenza ruota-rotaia ai fini della protezione contro il pattinamento delle ruote, configurazioni del veicolo da considerare, diametro della ruota e condizioni di carico da considerare.

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
4.6.2	Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (WSP — <i>Wheel Slide Protection</i>)	Requisiti relativi al sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (WSP), per esempio per quali veicoli/configurazioni del veicolo un sistema WSP è obbligatorio, requisiti riguardanti le prestazioni del sistema WSP, pertinenza dal punto di vista della sicurezza.
4.7	Produzione della forza di frenatura	
4.7.1	Componenti del freno ad attrito	
4.7.1.1	Ceppi dei freni	
4.7.1.2	Dischi dei freni	
4.7.1.3	Guarnizioni dei freni	
4.7.2	Freno dinamico connesso alla trazione	Accettazione e requisiti della frenatura di emergenza in condizioni di impiego del freno dinamico connesso al sistema di trazione, per esempio requisiti relativi alla disponibilità, ai vincoli ecc.
4.7.3	Freno magnetico a pattino	Requisiti relativi ai freni magnetici a pattino, per esempio casi operativi consentiti, caratteristiche geometriche degli elementi magnetici, modalità di montaggio (attaccatura in alto/basso).
4.7.4	Freno a corrente parassita sul binario	Requisiti relativi ai freni a corrente parassita sul binario, per esempio casi di applicazione consentiti, limiti operativi.
4.7.5	Freno di stazionamento	Requisiti relativi alla produzione della forza frenante dei freni di stazionamento, alimentazione necessaria per il funzionamento (inserimento/rilascio).
4.8	Indicazione di stato e di guasto del freno	Requisiti relativi all'indicazione dello stato dei freni al macchinista/al personale, per esempio energia frenante disponibile, stato dei freni dei diversi sistemi di frenatura.
4.9	Requisiti relativi ai freni per le operazioni di soccorso	Requisiti relativi alla capacità dei sistemi frenanti in caso di soccorso di un treno/veicolo, per esempio possibilità di rilasciare e isolare tutti i freni, possibilità di controllare il sistema di frenatura del treno/veicolo soccorso a partire da altri veicoli, compatibilità con altri tipi di freno in modalità degradate. Ai fini del soccorso di un treno/veicolo generalmente è necessaria la possibilità di rilasciare e isolare tutti i freni.
5	Elementi relativi ai passeggeri	
5.1	Accesso	
5.1.1	Porte esterne	Include i requisiti per i sistemi di bloccaggio delle porte, i gradini e le distanze dal marciapiede per accedere al veicolo per le porte passeggeri esterne.
5.1.2	Dispositivi di ausilio per l'accesso a bordo	Fa riferimento alle specifiche tecniche delle attrezzature che possono essere a bordo per agevolare l'accesso/l'uscita dei passeggeri dal veicolo.
5.2	Interno	
5.2.1	Porte interne	Requisiti relativi alla progettazione delle porte interne.
5.2.2	Porte di interconnessione	Porte di collegamento tra i veicoli che possono essere all'estremità del treno.
5.2.3	Passaggi privi di ostacoli	Spazio libero (larghezza e altezza) all'interno del veicolo che consente il libero accesso dei passeggeri a tutti i servizi a disposizione (anche per quanto riguarda i passeggeri a mobilità ridotta).

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
5.2.4	Variazioni dell'altezza del pavimento	Requisiti relativi alle variazioni dell'altezza del pavimento all'interno dei veicoli passeggeri. Esclusi: altezza del gradino e distanze dal marciapiede per accedere al veicolo per le porte passeggeri esterne. (cfr. 5.1.1).
5.2.5	Illuminazione interna	Requisiti relativi all'illuminazione per i passeggeri (esclusa l'illuminazione dei vani tecnici e le luci segnaletiche o l'illuminazione di emergenza che è contemplata dal parametro 10.2.4).
5.3	Corrimano	Requisiti relativi al corrimano ad uso dei passeggeri all'interno/all'esterno del veicolo (specifiche di progetto, ubicazione).
5.4	Finestrini	Requisiti relativi ai finestrini (all'esterno dei veicoli), per esempio caratteristiche meccaniche. Elementi esclusi: — parabrezza della cabina di guida, cfr. parametro 9.1.3; — finestrini interni del veicolo; — uscite per la sicurezza antincendio, di emergenza e di evacuazione (cfr. parametri 10.2.1).
5.5	Servizi igienici	Requisiti relativi al progetto e all'attrezzatura dei servizi igienici (anche in relazione all'uso da parte di persone a mobilità ridotta). Per esempio, spazio interno, accesso, chiamate d'emergenza, prescrizioni igieniche. Compresi il fabbisogno e il progetto dei servizi igienici per il personale. Esclusi: emissioni dai servizi igienici (cfr. parametro 6.2.1.1).
5.6	Sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata	Per esempio qualità dell'aria interna, requisito in caso di incendio (spegnimento).
5.7	Informazioni per i passeggeri	
5.7.1	Sistema di comunicazione ai passeggeri	Il parametro è considerato un requisito per la comunicazione a senso unico. Per la comunicazione dei passeggeri al personale cfr. parametro 10.2.3 "Allarme passeggeri".
5.7.2	Segnali e informazioni	Requisiti relativi a segnaletica, pittogrammi e testi visualizzati. Compresa le istruzioni di sicurezza ai passeggeri e i segnali di emergenza per i passeggeri.
6	Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici	
6.1	Impatto dell'ambiente sul veicolo	
6.1.1	Condizioni ambientali che incidono sul veicolo	
6.1.1.1	Altitudine	Si riferisce all'intervallo di altitudine da prendere in considerazione per i veicoli.
6.1.1.2	Temperatura	Si riferisce all'intervallo di temperatura da prendere in considerazione per i veicoli.
6.1.1.3	Umidità	
6.1.1.4	Pioggia	

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
6.1.1.5	Neve, ghiaccio e grandine	Requisiti per prevenire il degrado dei veicoli in condizioni di neve, ghiaccio e grandine. Le condizioni di "neve, ghiaccio e grandine" da prendere in considerazione sono, per esempio, cumulo di neve, neve farinosa, abbondante precipitazione di neve leggera con basso contenuto equivalente in acqua, variazione della temperatura e dell'umidità durante una singola corsa che causa accumulo di ghiaccio. Per determinare se è necessaria la capacità di rimuovere la neve davanti al treno. Per prendere in considerazione l'eventuale conseguenza della neve/del ghiaccio sulla stabilità di marcia, sulla funzionalità e sull'alimentazione dei freni, sulle esigenze di attrezzature per il parabrezza in modo da fornire al macchinista un ambiente consono al lavoro.
6.1.1.6	Irraggiamento solare	
6.1.1.7	Resistenza all'inquinamento	Gli effetti inquinanti da prendere in considerazione sono, per esempio, quelli dovuti a sostanze chimicamente attive, fluidi contaminanti, sostanze biologicamente attive, polveri, sassi, pietrisco e altri oggetti, erba e fogliame, pollini, insetti volanti, fibre, sabbia e spruzzi di acqua di mare.
6.1.2	Effetti aerodinamici sul veicolo	
6.1.2.1	Effetti dei venti trasversali	Si riferisce all'impatto dei venti trasversali sull'attrezzatura e sulle funzioni del veicolo. Caratteristiche del vento (per esempio, velocità del vento) da prendere in considerazione per la progettazione del materiale rotabile in modo da garantire sicurezza, funzionalità e integrità.
6.1.2.2	Variazioni massime della pressione nelle gallerie	Impatto causato dai rapidi cambiamenti di pressione all'entrata, durante la marcia interna o all'uscita da gallerie.
6.2	Impatto del veicolo sull'ambiente	
6.2.1	Emissioni esterne	
6.2.1.1	Emissioni dei servizi igienici	Emissioni di scarico dei servizi igienici nell'ambiente esterno
6.2.1.2	Emissioni dei gas di scarico	Emissioni dei gas di scarico nell'ambiente esterno (cfr. anche parametro 8.6).
6.2.1.3	Emissioni di sostanze chimiche e particolato	Altre emissioni/fuoriuscite dal veicolo come perdite di olio e grasso, lubrificante dei bordini, carburante ecc.
6.2.2	Limiti per le emissioni acustiche	
6.2.2.1	Impatto del rumore in stazionamento	Impatto del rumore in stazionamento causato dal veicolo sull'ambiente esterno al sistema ferroviario.
6.2.2.2	Impatto del rumore all'avvio	Impatto del rumore all'avvio causato dal veicolo sull'ambiente esterno al sistema ferroviario.
6.2.2.3	Impatto del rumore in transito	Impatto del rumore in transito causato dal veicolo sull'ambiente esterno al sistema ferroviario.
6.2.3	Limiti per l'impatto dei carichi aerodinamici	Impatto dei carichi aerodinamici, per esempio sulle persone presenti sui marciapiedi e in piena linea.
6.2.3.1	Impulsi della pressione di testa	Effetto degli impulsi di pressione causati dalla testa del treno lungo il binario.
6.2.3.2	Impatto aerodinamico su passeggeri/materiali presenti sul marciapiede	Perturbazioni aerodinamiche nei confronti di passeggeri/materiali presenti sul marciapiede, compresi metodi di valutazione e condizioni operative di carico.

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
6.2.3.3	Impatto aerodinamico sui lavoratori lungo la linea	Perturbazioni aerodinamiche nei confronti di lavoratori lungo la linea.
6.2.3.4	Sollevamento e lancio di pietrisco nelle immediate vicinanze	Può riferirsi anche al sollevamento di ghiaccio.
7	Requisiti in materia di funzioni dei dispositivi di avviso esterni, segnalazione, marcatura e di integrità del software	
7.1	Integrità del software utilizzato per funzioni connesse alla sicurezza	Requisiti relativi all'integrità del software connesso con le funzioni di sicurezza che incidono sul comportamento del treno, per esempio integrità del software del bus del treno.
7.2	Identificazione visiva e sonora del veicolo e funzioni di avviso	
7.2.1	Marcatura del veicolo	La marcatura del veicolo si riferisce alle informazioni tecniche e di esercizio per il personale ferroviario; può essere all'interno e all'esterno del veicolo.
7.2.2	Luci esterne	
7.2.2.1	Luci anteriori	Il termine "luci anteriori" si riferisce alle funzionalità per fornire al macchinista una visibilità sufficiente davanti al treno. Ciò può essere garantito utilizzando gli stessi dispositivi fisici utilizzati per le luci di posizione o dispositivi supplementari.
7.2.2.2	Luci di posizione	Le "luci di posizione" sono le luci anteriori dei treni la cui funzione è di segnalare la parte anteriore di un treno. Sono ammessi aspetti diversi del segnale per il segnalamento della parte anteriore di un treno in circostanze diverse (per esempio, treno in marcia sul binario opposto della linea, treno in situazione di emergenza ecc.
7.2.2.3	Luci di coda	Requisiti relativi alle apparecchiature che possono visualizzare un segnale visivo di coda (per esempio luci rosse). Esclusi: supporti per il montaggio delle luci di coda, cfr. parametro 7.2.4.
7.2.2.4	Comandi dei fanali	
7.2.3	Sistemi di segnalazione acustica	Requisiti relativi ai sistemi di segnalazione acustica montati sul veicolo (per esempio tromba di segnalazione). Si riferisce a: — toni della tromba di segnalazione; — livello di pressione sonora della tromba di segnalazione (all'esterno della cabina, per il livello sono interno cfr. parametro 9.2.1.2); — protezione del dispositivo; — controllo del dispositivo; — verifica dei livelli di pressione sonora.
7.2.4	Supporti	Requisiti relativi ai mezzi necessari per montare/fissare i dispositivi di segnalazione esterni al veicolo (per esempio, luci di coda, luci di segnalazione, bandiere).

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
8	Alimentazione elettrica e sistemi di controllo di bordo	
8.1	Requisiti relativi alle prestazioni di trazione	Prestazioni di trazione richieste, per esempio accelerazione, controllo di aderenza ruota/rotaia per la trazione ecc.
8.2	Specifica funzionale e tecnica relativa all'interfaccia fra il veicolo e il sottosistema energia	
8.2.1	Specifiche funzionali e tecniche relative all'alimentazione elettrica	
8.2.1.1	Requisiti specifici per l'alimentazione	Requisiti specifici per l'alimentazione, per esempio fattore di potenza, sensibilità del sistema di protezione a bordo.
8.2.1.2	Tensione e frequenza dell'alimentazione elettrica della linea aerea di contatto	
8.2.1.3	Frenatura a recupero	
8.2.1.4	Potenza massima e corrente massima del treno che è possibile assorbire dalla linea aerea di contatto	Compresa la corrente massima a treno fermo
8.2.2	Parametri funzionali e di progetto del pantografo	
8.2.2.1	Progetto generale del pantografo	
8.2.2.2	Geometria dell'archetto del pantografo	
8.2.2.3	Forza di contatto del pantografo (compresi forza di contatto statica, comportamento dinamico ed effetti aerodinamici).	Compresa la qualità della captazione di corrente
8.2.2.4	Intervallo di lavoro dei pantografi	
8.2.2.5	Capacità di corrente del pantografo compresi gli striscianti	
8.2.2.6	Disposizione dei pantografi	
8.2.2.7	Isolamento del pantografo dal veicolo	
8.2.2.8	Abbassamento del pantografo	
8.2.2.9	Attraversamento di un tratto a separazione di fase o di sistema	

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
8.2.3	Parametri funzionali e di progetto dello strisciante	
8.2.3.1	Geometria dello strisciante	
8.2.3.2	Materiale dello strisciante	
8.2.3.3	Valutazione dello strisciante	
8.2.3.4	Rilevamento di danni sullo strisciante	
8.3	Alimentazione elettrica e sistema di trazione	
8.3.1	Misurazione del consumo di energia	
8.3.2	Requisiti relativi agli impianti elettrici di bordo di un veicolo ferroviario	
8.3.3	Componenti ad alta tensione	
8.3.4	Messa a terra	
8.4	Compatibilità elettromagnetica (CEM)	
8.4.1	CEM all'interno del veicolo	Livelli di emissione condotte e di immunità verso gli apparecchi di bordo, campi magnetici per esposizione umana all'interno del materiale rotabile (per esempio, limiti di esposizione umana).
8.4.2	CEM tra il veicolo e il sistema ferroviario	
8.4.2.1	Correnti massime	
8.4.2.1.1	Corrente di ritorno della rotaia	Disturbo di corrente al punto di connessione alla rete di alimentazione ferroviaria — livello del pantografo/pattino di presa corrente.
8.4.2.1.2	Disturbo di corrente del cavo di alimentazione elettrica per il riscaldamento	Disturbo di corrente dovuto al sistema di riscaldamento nella trazione diesel.
8.4.2.1.3	Disturbo di corrente sotto il veicolo	Disturbo di corrente circolante sotto il veicolo tra gli assi, prodotto principalmente da apparecchiature di bordo.
8.4.2.1.4	Caratteristiche delle armoniche e relative sovratensioni sulla linea aerea di contatto	Requisiti del veicolo relativi alle armoniche massime e relative sovratensioni sulla linea aerea di contatto.
8.4.2.1.5	Effetti del funzionamento in corrente continua (CC) sull'alimentazione in corrente alternata (CA)	Requisiti del veicolo relativi alla massima componente in CC sull'alimentazione in CA.
8.4.2.2	Massimi campi elettromagnetici/Tensioni indotte	

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
8.4.2.2.1	Campi elettromagnetici/ Tensioni indotte nel binario/sotto il veicolo	I campi elettromagnetici (o le tensioni indotte/di disturbo) nel punto dove è ubicata l'apparecchiatura ferroviaria (dispositivi di rilevazione conta-assi, sistema di protezione automatica del treno (ATP — <i>Automatic Train Protection</i>), antenne, dispositivi di rilevamento di boccole calde ecc.).
8.4.2.2.2	Campi elettromagnetici/ Tensioni indotte fuori dal binario	Campi elettromagnetici (o le tensioni indotte/di disturbo) con manovre radiocomandate, sistemi di telecomunicazione del veicolo con frequenza radio (per esempio radio nazionale o sistema globale di comunicazione mobile per le ferrovie (GSM-R — <i>Global System for Mobile communications — Railways</i>) ecc.).
8.4.2.3	Impedenza di ingresso del veicolo	Impedenza di ingresso per lo spettro delle frequenze di trazione che influenzano i circuiti di binario della rete, per esempio l'impedenza di ingresso a 50 Hz nel caso di circuiti di binario da 50 Hz; impedenza di ingresso per limitare la corrente di ingresso, per esempio per i circuiti di binario in CC.
8.4.2.4	Corrente psfometrica	Quale definita nella norma EN 50121-3- 1, allegato A, Interferenze sulle linee di telecomunicazione — correnti psfometriche.
8.4.2.5	Limiti della tensione trasversale per la compatibilità dei circuiti voce/dati	
8.4.3	CEM tra il veicolo e l'ambiente	
8.4.3.1	Campi elettromagnetici massimi	Campo magnetico per l'esposizione umana al di fuori del materiale rotabile (per esempio limiti di esposizione umana).
8.4.3.2	Disturbo indotto di corrente/tensione	
8.4.3.3	Corrente psfometrica	Quale definita nella norma EN 50121-3- 1, allegato A, Interferenze sulle linee di telecomunicazione — correnti psfometriche.
8.5	Protezione contro i pericoli elettrici	I requisiti per la messa a terra sono considerati nel parametro 8.3.4.
8.6	Requisiti dei sistemi diesel e di altri sistemi di trazione termica	Per "emissioni dei gas di scarico", cfr. parametro 6.2.1.2.
8.7	Sistemi che necessitano di misure speciali di monitoraggio e protezione	
8.7.1	Serbatoi e sistemi di condutture per liquidi infiammabili	Requisiti speciali per serbatoi e sistemi di condutture per liquidi infiammabili (compreso il carburante).
8.7.2	Sistemi di recipienti a pressione/attrezzature a pressione	
8.7.3	Impianti con caldaie a vapore	
8.7.4	Sistemi tecnici in atmosfere potenzialmente esplosive	Requisiti speciali per sistemi tecnici in atmosfere potenzialmente esplosive (per esempio sistemi alimentati a gas liquido, gas naturale e batterie, compresa la protezione del contenitore del trasformatore).

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
8.7.5	Sistemi idraulici/pneumatici di alimentazione e controllo	Specifiche tecniche e funzionali, per esempio alimentazione di aria compressa, capacità, tipo, intervallo di temperatura, deumidificatori (torri), indicatori del punto di rugiada, isolamento, caratteristiche di aspirazione dell'aria, indicatori di guasto ecc.
9	Strutture per il personale, interfacce e ambiente	
9.1	Progetto della cabina di guida	
9.1.1	Configurazione interna	Requisiti generali riguardanti la configurazione interna della cabina, quali misure antropometriche del macchinista, libertà di movimento del personale all'interno della cabina, guida in posizione seduta ed eretta, numero di sedili (per esempio, se per la guida sono necessarie una o due persone).
9.1.2	Accesso alla cabina di guida	
9.1.2.1	Accesso, uscita e porte	Requisiti relativi all'accessibilità alla cabina di guida e alla sala macchine (incluse le passerelle esterne lungo il vano motore). Requisiti relativi alle porte esterne e interne, alle porte di accesso al vano motore, ai passaggi delle porte, ai gradini, a corrimano o maniglie, ai bloccaggi delle porte, alla prevenzione dell'accesso da parte di persone non autorizzate.
9.1.2.2	Uscite di emergenza della cabina di guida	Qualsiasi mezzo per l'uscita di emergenza del macchinista o per l'accesso alla cabina da parte dei servizi di soccorso (generalmente porte esterne, finestri laterali o sportelli di emergenza); definizione delle dimensioni dei relativi spazi liberi.
9.1.3	Parabrezza della cabina di guida	
9.1.3.1	Caratteristiche meccaniche	Requisiti relativi alle dimensioni, all'ubicazione e alla resistenza antiproiettile del parabrezza.
9.1.3.2	Caratteristiche ottiche	Requisiti relativi alle caratteristiche ottiche del parabrezza, per esempio angolo tra le immagini primarie e secondarie, distorsioni ottiche di visione ammesse, attenuazione della visibilità (<i>haze</i>) del materiale, trasmissione luminosa e cromaticità.
9.1.3.3	Attrezzature sul parabrezza	Per esempio dispositivi di sbrinamento, di disappannamento, di pulizia esterna, di protezione dal sole ecc.
9.1.3.4	Visibilità anteriore/campo di visibilità	Definizione del campo di visibilità per il macchinista rispetto alla linea di fronte a lui in relazione alle posizioni del macchinista. Incluso il campo di pulizia del tergicristallo.
9.1.4	Ergonomia della postazione di guida	Requisiti relativi all'ergonomia della postazione di guida, per esempio, direzione di attivazione di leve e interruttori, ergonomia dei sistemi di emergenza.
9.1.5	Sedile del macchinista	Requisiti relativi al sedile del macchinista (per esempio misure antropometriche, posizione del sedile in modo da conseguire la posizione di riferimento degli occhi per la visibilità esterna, capacità di fuga in caso di emergenza, aspetti ergonomici e sanitari relativi alla progettazione del sedile, adattabilità del sedile per consentire la guida in posizione eretta).
9.2	Salute e sicurezza	
9.2.1	Condizioni ambientali	

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
9.2.1.1	Sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata nella cabina di guida	Per esempio, concentrazione di CO ₂ consentita nella cabina, flussi d'aria causati dal sistema di ventilazione con una velocità dell'aria superiore al valore limite riconosciuto per assicurare un ambiente di lavoro consono, intervalli di temperatura, temperature da raggiungere in determinate circostanze ambientali.
9.2.1.2	Rumore nella cabina di guida	Livello massimo di rumore consentito nella cabina, compreso il livello acustico della tromba all'interno della cabina.
9.2.1.3	Illuminazione nella cabina di guida	Per esempio luminosità dell'illuminazione, illuminazione indipendente della zona di lettura della postazione di guida, controllo dell'illuminazione, regolazione della luminosità dell'illuminazione, colore della luce consentito.
9.2.2	Altri requisiti di sicurezza e di salute	Altri requisiti diversi da quelli contenuti nell'elenco di parametri per il capitolo 9.2 "Salute e sicurezza".
9.3	Interfaccia macchinista/macchina	
9.3.1	Indicazione della velocità	Requisiti relativi al sistema di indicazione della velocità (precisione/tolleranze ecc.). Esclusa: registrazione della velocità di cui al parametro 9.6.
9.3.2	Display e schermi del macchinista	I requisiti funzionali relativi alle informazioni e ai comandi a disposizione nella cabina del macchinista. Esclusi: informazioni e comandi ERTMS ("Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario"), compresi quelli forniti su display, sono specificati nel capitolo 12.
9.3.3	Comandi e indicatori	I requisiti funzionali sono specificati congiuntamente ad altri requisiti applicabili a una funzione specifica, nel punto che descrive quella funzione.
9.3.4	Supervisione del macchinista	Requisiti relativi alla vigilanza del macchinista, per esempio sistema di sicurezza automatico di vigilanza/dispositivo di uomo morto.
9.3.5	Visibilità posteriore e laterale	Requisiti relativi alla visibilità posteriore e laterale: apertura di finestrini/pannelli laterali su ciascun lato della cabina, (spazio libero dei finestrini/pannelli apribili), specchi esterni, sistema di videocamere.
9.4	Marcatura ed etichettatura nella cabina di guida	Requisiti relativi a segnaletica, pittogrammi, etichettatura e testo visualizzato in modo statico ad uso del macchinista all'interno del veicolo (cabina, sala macchine, armadio di comando). Informazioni da indicare nelle cabine di guida (generalmente V _{max} , numero del veicolo di trazione, ubicazione delle attrezzature portatili, per esempio dispositivi di autosoccorso, segnali, uscite di emergenza). Uso di pittogrammi armonizzati.
9.5	Attrezzature e altri impianti di bordo per il personale	
9.5.1	Impianti di bordo per il personale	
9.5.1.1	Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento	Per esempio, rettangolo di Berna, corrimano posto al di sotto dei respingenti.
9.5.1.2	Scalini e corrimano esterni per personale di manovra	
9.5.1.3	Spazi di stoccaggio ad uso del personale	

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
9.5.2	Porte di accesso per personale e merci	Il presente parametro riguarda le porte di accesso che sono utilizzate per le merci e dal personale di bordo, diverse dalle porte delle cabine. Per esempio, porte dotate di dispositivo di sicurezza che possono essere aperte solo dal personale, compreso quello addetto alla ristorazione, e porte di accesso alla sala macchine. Esclusi: porte ad uso dei passeggeri, porte delle cabine (comprese le passerelle esterne lungo il vano motore).
9.5.3	Strumenti di bordo e attrezzature portatili	Strumenti di bordo e attrezzature portatili prescritti, per esempio torcia con luce rossa e bianca, attrezzatura per la messa in cortocircuito dei circuiti di binario, un respiratore. Esclusi: elementi operativi, per esempio scarpe fermacarri, adattatori di accoppiamento, accoppiatori di soccorso (cfr. capitolo 2), attrezzature antincendio (cfr. capitolo 10) e cfr. capitolo 13 "Requisiti operativi specifici".
9.5.4	Sistema di comunicazione sonora	Per esempio per la comunicazione tra: il personale di bordo, o tra il personale di bordo (cfr. parametro 10.2.3) e le persone all'interno/all'esterno del treno (per allarme passeggeri cfr. parametro 10.2.3). Esclusi: radio del treno (cfr. capitolo 12).
9.6	Dispositivo di registrazione	Dispositivo di registrazione ai fini del monitoraggio dell'interazione tra il macchinista e il treno, nonché dei parametri del treno. Requisiti relativi al dispositivo di registrazione, per esempio informazioni da registrare, incremento temporale, capacità di correlazione evento-ora, tecnologia di registrazione.
9.7	Funzione di comando remoto da terra	Requisiti relativi alla funzione di comando remoto da terra. Generalmente funzione di comando remoto via radio per le manovre, inoltre comando remoto con altri mezzi, esclusi: comando treno con locomotiva in coda (<i>push-pull</i>) e comando doppia trazione.
10	Sicurezza antincendio ed evacuazione	
10.1	Concetto della protezione antincendio e misure di protezione	Per esempio, categoria d'incendio, classificazione, misure di protezione per i veicoli e le parti dei veicoli (per esempio, la cabina del macchinista), proprietà dei materiali, barriere antincendio, rilevatori di incendio (compresi i rilevatori a ionizzazione) e sistemi di estinzione degli incendi.
10.2	Emergenza	
10.2.1	Concetto dell'evacuazione dei passeggeri	Requisiti relativi alla disponibilità e al progetto delle uscite di emergenza passeggeri e la loro indicazione, nonché alla limitazione del numero di passeggeri per veicolo.
10.2.2	Informazioni, attrezzature e accessi per i servizi di soccorso	Descrizione del materiale rotabile fornito ai servizi di soccorso per consentire loro di gestire le emergenze. In particolare, informazioni su come accedere all'interno del materiale rotabile.
10.2.3	Allarme passeggeri	Requisiti relativi all'allarme passeggeri, per esempio disponibilità di dispositivi di attivazione dell'allarme (ubicazione, numero), funzionalità, modalità di reimpostazione, collegamento di comunicazione dai passeggeri al macchinista/personale, attivazione del freno di emergenza, inibitore del freno di emergenza.
10.2.4	Illuminazione di emergenza	Requisiti relativi al sistema di illuminazione di emergenza, per esempio tempo minimo di esercizio, livello di illuminazione/luminosità.
10.3	Capacità di movimento in caso di emergenza	Misure relative alla capacità di movimento di un treno passeggeri con un incendio a bordo. Escluso: inibitore del freno di emergenza di cui al parametro 10.2.3.

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
11	Operazioni di servizio	
11.1	Attrezzature per la pulizia del treno	Pulizia interna ed esterna del treno, per esempio pulizia esterna in un impianto di lavaggio.
11.2	Attrezzature per il rifornimento di carburante del treno	
11.2.1	Sistemi per l'eliminazione delle acque di scarico	Requisiti in materia di sistema di smaltimento delle acque reflue, compresa l'interfaccia con il sistema di scarico dei servizi igienici. Generalmente definizione del raccordo di evacuazione e del raccordo dello scarico per la cassetta della toilette. Escluse: emissioni dai servizi igienici (cfr. parametro 6.2.1.1).
11.2.2	Sistema di alimentazione idrica	Conformità ai regolamenti sanitari per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile. Generalmente garantita da specifiche dei materiali e della qualità delle condutture e delle guarnizioni. Specifiche degli adattatori per il rifornimento idrico (componenti di interoperabilità).
11.2.3	Altri impianti di rifornimento	Requisiti per eventuali altri elementi, per esempio alimentazione esterna per i veicoli per lo stazionamento dei treni.
11.2.4	Interfaccia con le attrezzature di rifornimento per il materiale rotabile non elettrico	Requisiti relativi al sistema di rifornimento per il materiale rotabile che utilizza carburante diesel, GPL o altri combustibili.
12	Controllo, comando e segnalamento di bordo	
12.1	Sistema radio di bordo	
12.1.1	Sistema radio non GSM-R	Requisiti relativi ai sistemi radio nazionali se l'installazione su un veicolo è obbligatoria per l'autorizzazione.
12.1.2	Sistema radio conforme al GSM-R	
12.1.2.1	Uso di apparecchi portatili come cab radio	Requisiti relativi agli apparecchi portatili che svolgono le funzioni di cab radio. Indicare qui se il portatile 2Watt può essere o non essere usato come opzione e quali sono i relativi requisiti, restrizioni ecc., tenendo conto della sezione 7.3.3. "Implementazione dell'ERTMS di bordo" della decisione 2012/88/UE della Commissione ⁽¹⁾ .
12.1.2.2	Altri requisiti GSM-R	Altri requisiti relativi alle interferenze GSM-R, installazione di filtri ecc., che non possono essere classificati nei punti precedenti.
12.2	Segnalamento di bordo	
12.2.1	Sistemi nazionali di segnalamento di bordo	Obbligo di dotarsi di sistemi nazionali di bordo di protezione dei treni (per esempio EBICAB) e corrispondenti requisiti funzionali.
12.2.2	Requisiti relativi agli STM	Requisiti relativi alle soluzioni STM (STM separato o integrato all'interno dell'ETCS di bordo).
12.2.3	Transizioni	Requisiti relativi alle transizioni tra sistemi nazionali di segnalamento di bordo e ETCS; tra ETCS e ETCS ecc., alle frontiere o all'interno dello Stato membro.

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
12.2.4	Compatibilità del materiale rotabile con il CCS a terra	Altri requisiti di compatibilità, diversi dalla CEM, per il materiale rotabile con i sistemi di rilevamento treno CCS a terra; per la CEM cfr. il parametro 8.4.2.
12.2.4.1	Distanza minima tra gli assi	Requisito relativo al funzionamento dei conta-assi, per $v > 350$ km/h, cfr. riferimento 3.1.2.3 del documento (ERA/ERTMS/033281): Interfacce tra CCS a terra e altri sottosistemi
12.2.4.2	Diametro minimo della ruota	Requisito relativo al funzionamento dei conta-assi, per $v > 350$ km/h, cfr. riferimento 3.1.3.2 del documento (ERA/ERTMS/033281): Interfacce tra CCS a terra e altri sottosistemi
12.2.4.3	Spazio tra le ruote libero da componenti induttivi e metallici	Requisito relativo al funzionamento dei conta-assi, cfr. riferimento 3.1.3.5 del documento (ERA/ERTMS/033281): Interfacce tra CCS a terra e altri sottosistemi
12.2.4.4	Massa metallica di un veicolo	Requisito relativo al funzionamento del sistema di rilevazione basato su circuiti a induzione (<i>loop</i>).
12.2.4.5	Compatibilità con gli impianti fissi di CCS	Compatibilità con gli impianti fissi di CCS, cfr. riferimento 3.1.10 del documento (ERA/ERTMS/033281): Interfacce tra CCS a terra e altri sottosistemi
12.2.5	Sistema di segnalamento ETCS (?) in cabina	
12.2.5.1	Funzionalità passaggio a livello	Requisiti relativi al gruppo di specifiche di cui al riferimento n. 1 nella Tabella A2 dell'allegato A della STI CCS stabilite dalla decisione 2012/88/UE relative alla funzionalità passaggio a livello per l'ETCS di bordo.
12.2.5.2	Margini di sicurezza della frenatura	Requisiti relativi al gruppo di specifiche di cui al riferimento n. 1 nella Tabella A2 dell'allegato A della STI CCS stabilite dalla decisione 2012/88/UE relative all'affidabilità della curva di frenatura di bordo.
12.2.5.3	Requisiti di affidabilità — disponibilità	Requisiti minimi di affidabilità/disponibilità devono essere specificati al fine di limitare la diminuzione della sicurezza del sistema a causa del frequente verificarsi di situazioni degradate.
12.2.5.4	Requisiti di sicurezza	Requisiti di sicurezza relativi alle funzioni ETCS DMI per il gruppo di specifiche di cui al riferimento n. 1 nella Tabella A2 dell'allegato A della STI CCS stabilite dalla decisione 2012/88/UE.
12.2.5.5	Aspetti ergonomici dell'interfaccia macchinista/macchina (DMI)	Requisiti relativi agli aspetti ergonomici della DMI per il gruppo di specifiche di cui al riferimento n. 1 nella Tabella A2 dell'allegato A della STI CCS stabilite dalla decisione 2012/88/UE.
12.2.5.6	Interfaccia con il freno di servizio	Requisiti relativi all'interfaccia con il freno di servizio per il gruppo di specifiche di cui al riferimento n. 1 nella Tabella A2 dell'allegato A della STI CCS stabilite dalla decisione 2012/88/UE.
12.2.5.7	Altri requisiti ETCS (relativi a reti non interoperabili esistenti)	Requisiti ETCS relativi alle attrezzature di bordo pre-B2, compatibilità con le linee esistenti dove le attrezzature pre-B2 sono installate. O funzionalità ETCS opzionali che possono influenzare il movimento sicuro del treno.
12.2.5.8	Specifiche delle condizioni di impiego se l'ETCS di bordo non implementa tutte le funzioni, le interfacce e le prestazioni	Analisi dell'impatto quando non vengono implementate tutte le funzioni, prestazioni e interfacce specificate nella STI CCS da parte del sottosistema ETCS di bordo. Utile per le autorizzazioni supplementari.

Riferimento	Parametro	Spiegazioni
13	Requisiti operativi specifici	
13.1	Elementi specifici da tenere a bordo	Serve ad indicare elementi specifici da tenere a bordo necessari per motivi di esercizio in condizioni normali e degradate (per esempio scarpe ferma-carri, se le prestazioni del freno di stazionamento non sono sufficienti in base alla pendenza del binario, adattatori di accoppiamento, accoppiatori di soccorso ecc.). I requisiti per la distribuzione e la disponibilità degli elementi possono essere aggiunti qui. Cfr. anche il parametro 9.5.3.
13.2	Trasporto con traghetto	Requisiti relativi all'uso dei traghetti da parte del veicolo, compresi organo di rotolamento e limiti della sagoma del veicolo, nonché requisiti di fissaggio e sicurezza.
14	Elementi relativi al trasporto delle merci	Requisiti specifici relativi al trasporto delle merci.
14.1	Limiti di progetto, di funzionamento e di manutenzione per il trasporto di merci pericolose	Per esempio requisiti derivati dal RID, norme nazionali o altri regolamenti per il trasporto di merci pericolose; compresi impianti specifici necessari per le merci pericolose.
14.2	Impianti specifici per il trasporto di merci	Per esempio fissaggio delle merci, alimentazione d'aria per fini diversi dal freno, disposizioni per l'attrezzatura idraulica/pneumatica dei carri merci, requisiti di carico e scarico delle merci, prescrizioni speciali del veicolo dotato di dispositivo di scarico rotante.
14.3	Porte e impianti di carico	Requisiti relativi alle porte e ai portelli per il carico delle merci, alla loro chiusura e al loro bloccaggio.

(¹) Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2012/696/UE della Commissione.

(²) Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento n. 1, della decisione 2012/88/UE relativa alla STI CCS.»

DECISIONE (UE) 2015/2300 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2015****concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale**

[notificata con il numero C(2015) 8576]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, devono adottare le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
- (2) La decisione (UE) 2015/1352 della Commissione ⁽²⁾ ha già approvato siffatte misure comunicate dal Regno Unito.
- (3) Il 30 ottobre 2015 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di estendere il numero delle misure nell'ambito delle quali avrebbe pagato le spese in euro anziché in lire sterline nonché delle misure che sarebbero state applicate in conformità dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013 affinché l'uso dell'euro invece della lira sterlina non determinasse un vantaggio sistematico.
- (4) Le misure previste dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:
 - gli importi fissati dalla legislazione dell'Unione o da essa determinati possono essere pagati in euro agli operatori,
 - il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli operatori,
 - gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno fisso per almeno un anno,
 - per quanto riguarda il pagamento di base e gli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽⁴⁾,
 - per quanto riguarda le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, al regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (diverse dagli aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nel settore zootecnico) ⁽⁶⁾ e al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1352 della Commissione, del 30 luglio 2015, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale (GUL 208 del 5.8.2015, pag. 33).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12).

europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ nonché le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli operatori devono essere stati riconosciuti da almeno tre mesi per ricevere i pagamenti in euro; anche per recedere dal meccanismo è necessario un preavviso di tre mesi; se ciò avviene, è necessario un periodo di attesa di un anno per poter nuovamente ricevere i pagamenti in euro,

— per quanto riguarda gli aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione ⁽³⁾, gli operatori devono avere optato prima del 17 ottobre 2015 per la riscossione dei pagamenti della PAC in euro.

- (5) Le misure in questione sono conformi all'obiettivo, stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, di evitare che l'uso dell'euro invece della moneta nazionale determini un vantaggio sistematico. È pertanto opportuno approvare tali misure.
- (6) Di conseguenza, la decisione (UE) 2015/1352 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure comunicate dal Regno Unito il 30 ottobre 2015 relative al pagamento in euro delle spese determinate dalla legislazione agricola settoriale di cui all'allegato e dagli eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in base a tali strumenti.

Articolo 2

La decisione (UE) 2015/1352 è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 25).

ALLEGATO

Misure con valori monetari espressi e pagabili in euro

Regime	Regolamento
Regimi di pagamento diretto	Regolamento (UE) n. 1307/2013
Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli	Regolamento (UE) n. 1144/2014
Acquisto all'intervento di carni bovine	Regolamento (UE) n. 1308/2013
Acquisto all'intervento di cereali	Regolamento (UE) n. 1370/2013
Acquisto all'intervento di burro	
Acquisto all'intervento di latte scremato in polvere	
Aiuto all'ammasso privato di carni bovine	
Aiuto all'ammasso privato di burro	
Aiuto all'ammasso privato di formaggio	
Aiuto all'ammasso privato di fibre di lino	
Aiuto all'ammasso privato di olio di oliva	
Aiuto all'ammasso privato di carni suine	
Aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine	
Aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere	
Aiuto all'ammasso privato di zucchero bianco	
Aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini	
Restituzioni all'esportazione	
Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I del TFUE	Regolamento (UE) n. 510/2014 Regolamento (UE) n. 1370/2013
Aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici	Regolamento delegato (UE) 2015/1853

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2301 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2015**

che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2015) 8556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della medesima, una delle condizioni relative all'autorizzazione delle importazioni di equidi nell'Unione è che il paese terzo sia indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana.
- (2) La decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce nel suo allegato I l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni («l'elenco»). Il Messico è compreso nell'elenco e assegnato al gruppo sanitario «D», mentre gli Stati Uniti sono assegnati nell'elenco al gruppo sanitario «C».
- (4) L'elenco specifica inoltre che l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate, mentre tali movimenti di cavalli registrati sono autorizzati dagli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

- (5) La decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione ⁽¹⁾ è stata adottata in previsione della manifestazione culturale Théâtre équestre Zingaro di Città del Messico tenutasi nel 2014. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha modificato l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione a tale manifestazione, a condizione che i cavalli registrati rispondessero ai requisiti stabiliti in un certificato sanitario redatto in conformità con il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della medesima decisione. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 93/195/CEE introducendo un nuovo allegato X che definisce tale certificato sanitario.
- (6) La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 2004/211/CE affinché l'elenco permettesse, fino al 15 aprile 2014, la reintroduzione dall'area metropolitana di Città del Messico di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea.
- (7) Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, negli Stati Uniti, dal 7 al 9 aprile 2016 e nell'area metropolitana di Città del Messico, in Messico, dal 15 al 17 aprile 2016.
- (8) Entrambe le manifestazioni del LG Global Champions Tour, negli Stati Uniti e nell'area metropolitana di Città del Messico, avranno luogo sotto controllo veterinario ufficiale. Visto l'elevato livello del controllo veterinario è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami e, successivamente, a Città del Messico.
- (9) La decisione 93/195/CEE andrebbe modificata al fine di poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione fino al 30 aprile 2016 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e di stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati. Al contempo le disposizioni obsolete della decisione 93/195/CEE, come modificate dalla decisione di esecuzione 2014/86/UE, andrebbero soppresse.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.
- (11) Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalite equina venezuelana, è opportuno autorizzare la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico, una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni. È quindi auspicabile modificare la voce dell'elenco relativa al Messico al fine di permettere la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea dall'area metropolitana di Città del Messico tra il 30 marzo 2016 e il 30 aprile 2016.
- (12) Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa a detto paese terzo nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (13) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione e alla condizione che tale reintroduzione avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2016.»

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 24).

2) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO X

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni negli Stati Uniti d'America e in Messico ai fini della partecipazione a competizioni a Miami e nell'area metropolitana di Città del Messico

Certificato n.

Manifestazione:

Partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, nell'aprile 2016

Paese terzo di spedizione: Messico

Ministero responsabile: (inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

- a) Numero del documento di identificazione:
- b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

- Il cavallo è spedito da:
(luogo di provenienza)
- a:
(luogo di destinazione)
- per via aerea:
(numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese terzo nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽¹⁾;
- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale operata ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese terzo ⁽²⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne che durante la competizione;

- e) proviene dal territorio di un paese terzo (ovvero, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte di esso) nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo considerato, ai sensi della normativa dell'Unione, infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
 - ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽³⁾;
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2) del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
 - i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei quindici giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) il cavallo è entrato nel territorio del Messico il ⁽⁴⁾.
- b) Il cavallo è arrivato in Messico da uno Stato membro dell'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America.
- c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 30 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e non è stato fuori dal Messico o dagli Stati Uniti d'America dal momento dell'uscita dall'Unione europea.

- V. Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.
- VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽⁴⁾ Inserire la data di ingresso [gg/mm/aaaa]»

ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

«MX	Mes- sico	MX-0	L'intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MX-1	Area metropoli- tana di Città del Messico	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT